ISTITUTO COMPRENSIVO
DON EVASIO FERRARIS
Piazza Martiri della Libertà 14/A - 13043 Cigliano (VC)
☎ 0161.423223 - C.F. 93005200022 - C.u.f.e. UFU6GX
✉ vcic80600d@istruzione.it PEC vcic80600d@pec.istruzione.it
https://icdonevasioferraris.edu.it/

Prot.n. e data (vedi segnatura))

Ai componenti dei GLO dell'Istituto

Agli Atti

All'Albo on line

Oggetto: Decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) ai sensi del comma 8 art. 3 Decreto Interministeriale n. 182/2020 – Anno scolastico 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità", con particolare riferimento all'art. 15, come modificato dalla normativa vigente;

Visto il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

Visto il D.P.R. n. 275/1999 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*;

Viste le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 *"Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"*;

Considerata la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013;

Vista la Legge n. 107/2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";*

Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, Decreto attuativo L. 107/2015;

Visto il D. Lgs. N. 96/2019 *"Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";*

Visto il Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante "*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66",* come modificato dal Decreto Interministeriale 1° agosto 2023, n. 153;

Visto il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, recante "*Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027"*, entrato in vigore il 1° ottobre 2026, e in particolare l'art. 1, che modifica l'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2017 e l'art. 15 della Legge n. 104/1992 in materia di PEI e GLO;

DECRETA

L'istituzione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) nella seguente composizione:

- Dirigente Scolastico: dott.ssa Enrica Ardissino;
- Docenti dei singoli consigli di classe/sezione;
- Docenti di sostegno dei singoli consigli di classe/sezione.

Articolo 1 - Funzioni

Il GLO elabora, approva, verifica e aggiorna il PEI; verifica il processo di inclusione; definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe e formula le proposte relative alle ulteriori misure e risorse necessarie per l'assistenza igienica e di base, per l'autonomia e per la comunicazione, sulla base della documentazione disponibile e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 2 - Composizione

Il GLO è composto dal team di docenti contitolari e dal consiglio di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di Classe o del team dei docenti.

Partecipano al GLO su espressa convocazione del DS:

- i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- specifiche figure professionali interne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l'alunno con disabilità (docente referente per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI);
- specifiche figure professionali esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l'alunno con disabilità (assistente all'autonomia e alla comunicazione, rappresentante del GIT);
- un rappresentante dell'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno/a o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, appositamente designato dal Direttore sanitario della stessa.

Il PEI può essere approvato dal GLO anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 66/2017.

Articolo 3 - Attività

Il GLO si riunisce:

- entro i termini previsti dalla normativa vigente, per la definizione, l'eventuale aggiornamento, l'approvazione e la sottoscrizione del PEI. Per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione il PEI è redatto in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre; per gli alunni già

inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, il PEI, redatto in via definitiva entro il mese di giugno, è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di successive modifiche in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;

- entro la fine del mese di marzo, per la verifica intermedia dell'attuazione del PEI e per apportare, ove necessario, eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti;
- entro il mese di giugno, per la verifica finale del PEI e, nei casi previsti, per la redazione del PEI provvisorio, nonché per la definizione motivata del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe e per la formulazione delle proposte relative alle ulteriori risorse necessarie per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione;
- ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, in particolare in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona o di diverse condizioni di contesto che rendano necessario modificare o integrare il PEI.

Articolo 4 - Elaborazione PEI e PEI provvisorio

Il GLO:

- elabora e approva il PEI utilizzando il modello nazionale vigente, tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, ove disponibile, con particolare riguardo ai facilitatori e alle barriere secondo la prospettiva bio-psico-sociale della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI ha durata annuale, è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia e assicura il raccordo con il Progetto Individuale di cui all'art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328. Esso esplicita le modalità di sostegno didattico, di verifica e di valutazione, gli interventi di inclusione, gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base e le risorse professionali per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione; definisce inoltre, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;
- verifica periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, il PEI, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e di apportare eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- nel passaggio da un anno di corso a quello successivo valuta in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona; in occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, aggiorna il PEI anche ai fini della definizione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;
- elabora il PEI provvisorio entro il mese di giugno per gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione e procede alla sua redazione in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 66/2017, come modificato dal D.L. n. 170/2026.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica ARDISSINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa